



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

N. 1241 DEL 16/04/2026

SETTORE: Ambiente, Concertativi ed Edilizia

SERVIZIO: Autorizzazioni ambientali

CLASSIFICA 10.3.8 FASCICOLO N.2/2014

OGGETTO: COMPLESSO IPPC DITTA VICO S.R.L. - SITO IN CORSO STALINGRADO N. 50 – COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) – APPROVAZIONE MODIFICA AIA N. 2399 DEL 07/09/2022 E S.M.I. AI SENSI DELL'ART. 29 NOVIES C.1 DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO AIA N. 2399 DEL 07/09/2022 E S.M.I. CON SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO B ED APPENDICE 1.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI

- i Regolamenti (UE) n.: 333/2011 e 715/2013;
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
- la D.C.I. 27/07/84 “Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti”;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- il D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.M. 20 settembre 2002 “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (G.U. 1 ottobre 2002, n. 230)”;
- il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto 25 settembre 2007, n. 185 “Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;

- il D.M. 24 gennaio 2011 n. 20 “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”;
- il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82 “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia”;
- il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. n. 49/2014 del 14/03/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il D.M. n. 120 del 03/06/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
- la Circolare Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014 prot. n. 0022295 “Linee guida sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- il D.M. n. 101 del 12/05/2016 “Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123”;
- il D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 “attuazione del regolamento (CE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”;
- la Legge 01 dicembre 2018 n. 132 ed, in particolare, l'art. 26-bis che prevede l’obbligo di predisporre entro 90 giorni un apposito “piano di emergenza interna” per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna”, elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi;
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 1121 del 21/01/2019: «Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”»;
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 2730 del 13/02/2019 “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti;
- il Decreto 15 aprile 2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.M. 19 novembre 2019 n. 182 “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 101/2020 del 31 luglio 2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la

- direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il Decreto 20 febbraio 2023, n. 40 “Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185”;
- il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»”;
- la L.R. 16 agosto 1995, n. 43: “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 12: “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”;
- la D.G.R. del n. 683 del 2 agosto 2019 “Definizione modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) per la raccolta dei dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Liguria. L.R. n.23/2007, art. 17bis”;
- la D.G.R. n. 953 del 15/11/2019 “D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 893 del 31/10/2018”;
- la D.G.R. n. 810 del 05 agosto 2020 “D.Lgs. n. 152/2006 art. 272bis, L.r. n. 12/2017 art. 17. Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori”;
- la L.R. n. 20 del 28/12/2023 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)”;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 313 del 12/12/2025 ad oggetto: “Aggiornamento contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Ambiente, Concertativi ed Edilizia”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 22/12/2022 ad oggetto: “Aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell'art. 18 della L.R. 6 Giugno 2017 n. 12 e degli art. 208, 209, 211 e 214 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.”

e loro ss.mm.ii.

PREMESSO che:

- la Ditta Vico S.r.l. è autorizzata con Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2399 del 07/09/2022 rilasciato da questa Provincia avente ad oggetto: “Complesso IPPC ditta Vico S.r.l. sito in C.so Stalingrado n. 50 – Comune di Cairo Montenotte (SV). Riesame AIA n. 2853 del 03/07/2015 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29 octies c.3 lettera a) del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e contestuale modifica ai sensi dell'art. 29 novies del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
- la Ditta Vico S.r.l. è autorizzata con Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2921 del 04/10/2024 rilasciato da questa Provincia avente ad oggetto: “Complesso IPPC Ditta Vico S.r.l. - sito in Corso Stalingrado n. 50 – Comune di Cairo Montenotte (SV) – Approvazione modifica AIA n. 2399 del 07/09/2022 ai sensi dell'art. 29 novies c.1 del D.

- Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e contestuale aggiornamento AIA n. 2399 del 07/09/2022 con sostituzione degli allegati A, B, C, D, E ed Appendice 1”;
- con nota prot. n. 25/183/BL/uffamb del 15/12/2025 (agli atti con prot. n. 71333 del 18/12/2025), la quale Società VICO S.r.l. ha comunicato la modifica non sostanziale dell’A.I.A. vigente relativa alla richiesta di introduzione nuovi codici EER ed ammodernamento del parco attrezzature. In dettaglio:
 - implementazione di alcuni codici EER (160504*, 160505, 200121, 160211*, 200123*, 170604 e 190112) nell’Appendice 1 “Rifiuti autorizzati”;
 - ammodernamento del parco attrezzature dell’impianto di raffinazione - Area 12, attraverso:
 - inserimento di un nuovo trituratore elettrico per rifiuti metallici e non metallici a monte del processo;
 - sostituzione delle parti rimosse (alimentatore a tapparelle, vaglio, nastri per la cernita manuale) che verranno trasferite dall’Area 12 per essere utilizzate in altro punto del sito, con una nuova macchina a Raggi X della Ditta STEINERT (il cui avviamento presumibilmente avverrà in aprile 2026);
 - per i rifiuti di cui al Codice EER 170409* e 170603* l’Azienda intende procedere alla separazione del costituente isolante (rimozione del rivestimento/coibente) dalla struttura metallica senza alcun tipo di emissione di fibre, in aree pavimentate e coperte individuate presso il “Palavico” ed in Area 13; i materiali valorizzabili ottenuti potranno essere successivamente lavorati in piazzale per il loro recupero finale e richiede di poter proceder sin da subito alle suddette attività;
 - con l’avvio del procedimento prot. n. 1271 del 13/01/2026, relativo alla modifica sopra citata dell’A.I.A. vigente, è stato richiesto agli Enti eventuali espressioni di proprie prescrizioni o valutazioni, anche circa elementi ostativi al rilascio da parte di questi uffici dell’autorizzazione in oggetto e alla ditta sono state richieste integrazioni;
 - con nota prot. n. 26/010/BL/uffamb del 22/01/2026 (agli atti con prot. n. 4472 del 29/01/2026), la Società VICO S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste con l’avvio del procedimento sopra citato;
 - Arpal con nota prot. n. 0003391 del 05/02/2026 (agli atti con prot. n. 6201 del 05/02/2026), ha richiesto informazioni al fine del rilascio del parere;
 - con nota prot. n. 6944 del 09/02/2026, Provincia ha trasmesso alla Società Vico S.r.l. la richiesta di integrazioni Arpal sopra citata;
 - con nota prot. n. 26/040/BL/uffamb, agli atti con prot. n. 8485 del 17/02/2026, la Società Vico S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste da Arpal;
 - Provincia con nota prot. n. 10484 del 26/02/2026, ha richiesto parere all’A.S.L. sull’eventuale rischio sanitario per gli operatori interessati alle lavorazioni asservite al recupero del rifiuto, nonché di fornire eventuali prescrizioni operative da mettere in atto durante le suddette operazioni;
 - Provincia con nota prot. n. 13201 del 12/03/2026, al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera, in particolare di polveri, composti organici e odori, ha richiesto alla Società Vico S.r.l. di riscontrare l’applicabilità della BAT 14 lettera d) al caso di cui trattasi (nella fattispecie il mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso, la raccolta e invio delle emissioni ad un adeguato sistema di abbattimento mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell’aria in prossimità delle fonti di emissione, il rischio di esplosioni e la diminuzione del tenore di ossigeno nell’edificio al chiuso);
 - la Società Vico S.r.l., con nota agli atti prot. n. 13213 del 12/03/2026, ha riscontrato a quanto richiesto da Provincia con la nota sopra citata prot. n. 13201 del 12/03/2026 in merito all’applicabilità della BAT 14 lettera d);
 - ASL, con nota agli atti prot. n. 14629 del 20/03/2026, ha comunicato che, in merito alla richiesta di parere di cui al prot. n. 10484 del 26/02/2026, al di là delle proprie funzioni di controllo, non ha facoltà di fornire prescrizioni operative preventive, né di validare anticipatamente scelte tecniche o procedurali, che secondo quanto stabilito dagli artt. 17 e 28 del TUSL, sono un obbligo inderogabile del datore di lavoro e nel caso di specie dovrà essere

prevista la rielaborazione della valutazione dei rischi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del TUSL;

- Provincia con nota prot. n. 14718 del 20/03/2026, ha trasmesso il parere ASL sopra citato alla Vico S.r.l., Arpal e Comune di Cairo Montenotte;
- con prot. n. 15058 del 24/03/2026, Provincia ha predisposto il parere istruttorio in materia di emissioni diffuse per le operazioni di movimentazione e trattamento del rifiuto di cui al Codice EER 190112, ritenendo assentibile quanto richiesto dal gestore, comprese le modalità operative proposte per il contenimento delle suddette emissioni;
- Provincia con nota di cui al prot. n. 16931 del 04/04/2026, ha preso atto, senza rilevare elementi ostativi, che la Società VICO S.r.l. può eseguire sui codici EER 170409* e 170603*, la separazione del costituente isolante (rimozione del rivestimento/coibente) dalla struttura metallica senza alcun tipo di emissione di fibre, in aree pavimentate e coperte individuate presso il "Palavico" ed in Area 13; i materiali valorizzabili ottenuti potranno essere successivamente lavorati in piazzale per il loro recupero finale;
- Arpal, con nota prot. n. 0010667 del 13/04/2026 (agli atti con prot. n. 19063 del 14/04/2026) ha comunicato di non ritenere necessario apportare modifiche al PMC ad oggi vigente e rammentato che l'attuale PMC prescrive una verifica fonometrica entro un anno dall'entrata in funzione di nuovi impianti, fissi e/o mobili, se acusticamente rilevanti;

ACCERTATO che il proponente ha provveduto a pagare le spese istruttorie il cui ammontare pari a € 2.000,00, come da ricevuta PagoPa codice IUUV n. 04829000000216929 del 21/01/2026, calcolato secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 313 del 12/12/2025 e dalla Delibera di Giunta della Regione Liguria n. 953 del 15/11/2019 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- la ditta proponente, alla data odierna attua un sistema di gestione integrato ambientale certificato ISO 14001;
- la ditta proponente su richiesta dell'Autorità competente, ha fornito, per la gestione del rifiuto di cui al Codice EER 190112, le valutazioni in merito alla non applicabilità della BAT 14 lettera d) (emissione diffuse) di cui alla Decisione UE 2018/1147;
- le operazioni di movimentazione e trattamento del rifiuto di cui al Codice EER 190112, saranno svolte con l'utilizzo di attrezzature mobili (vaghi rotanti e benne selezionatrici);

RITENUTO:

- di aver acquisito, in base alle risultanze istruttorie condotte, tutti gli elementi utili risultanti adeguatamente circostanziati e motivati per la formulazione del presente atto;
- necessario, ai sensi dell'art. 29 novies c.1, procedere con l'emissione del provvedimento di aggiornamento del P.D. n. 2399 del 07/09/2022 e s.m.i., nonché di approvazione delle modifiche proposte con l'istanza di che trattasi prot. n. 25/183/BL/uffamb del 15/12/2025 (agli atti con prot. n. 71333 del 18/12/2025);
- opportuno emettere un nuovo provvedimento che aggiorni il precedente provvedimento Provvedimento Dirigenziale n. 2399 del 07/09/2022 e s.m.i.;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le modifiche proposte dalla Società Vico S.r.l. con sede legale in Corso Stalingrado n. 50, Cairo Montenotte (SV), P. IVA 00929370096 relativamente al complesso I.P.P.C. sito in Corso Stalingrado n. 50, nel Comune di Cairo Montenotte (SV), con istanza prot. n. 25/183/BL/uffamb del 15/12/2025 (agli atti con prot. n. 71333 del 18/12/2025), con le modifiche ed integrazioni intervenute e le prescrizioni impartite con il presente provvedimento;
2. **DI AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29 novies c.1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Provvedimento Dirigenziale n. 2399 del 07/09/2022 e s.m.i. di Autorizzazione Integrata Ambientale, **sostituendo l'Allegato B e l'Appendice 1**, parti integranti e sostanziali del

Provvedimento Dirigenziale n. 2399 del 07/09/2022 e s.m.i. di Autorizzazione Integrata Ambientale, **con il seguente Allegato ed Appendice**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

Allegato B – Rev.02 Sezione valutazione integrata ambientale – Inquadramento e descrizione dell’impianto

Appendice 1 - Rev.02 Elenco rifiuti autorizzati

STABILISCE

3. in capo al gestore del Complesso IPPC ditta Vico S.r.l. sito in C.so Stalingrado n. 50 – Comune di Cairo Montenotte (SV), l’obbligo per la gestione del rifiuto di cui al Codice EER 190112, di:
 - svolgere l’attività in area al coperto su superficie pavimentata;
 - trasmettere a Provincia, Comune di Cairo Montenotte Arpal ed ASL, prima che inizi l’effettivo approvvigionamento del rifiuto di cui al codice EER 190112 (ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111), un documento riportante la modalità di gestione operative di tale rifiuto comprensivo dell’ubicazione dettagliata di dove verranno gestite le varie fasi delle operazioni di recupero autorizzate, eventualmente aggiornando la planimetria dell’impianto;
 - provvedere all’abbattimento delle emissioni diffuse, eventualmente prodotte, durante la lavorazione del rifiuto mediante un sistema di nebulizzazione ad acqua, tramite ugelli/fog-cannon, da posizionarsi in prossimità dell’attrezzatura, garantendo la costante efficienza del sistema stesso;
4. che l’autorità competente si riserva di valutare eventuali ulteriori prescrizioni qualora dall’esercizio dell’attività di gestione del rifiuto di cui al Codice EER 190112 ne emergesse la necessità;

DISPONE

5. la pubblicazione del presente atto sull’Albo pretorio on line della Provincia per 15 giorni consecutivi;
6. di notificare, tramite P.E.C., il presente atto alla ditta Vico S.r.l., sede legale in Comune di Cairo Montenotte (SV), Corso Stalingrado, 50;
7. di trasmettere, tramite P.E.C., il presente atto ai seguenti soggetti:
 - Regione Liguria – Direzione Generale Ambiente – Settore Gestione integrata dei rifiuti
 - Comune di Cairo Montenotte
 - ARPAL – Settore AIA e Grandi Rischi
 - ASL 2 – Dipartimento di Prevenzione

DA ATTO che:

8. la presente autorizzazione, comprensiva dell’allegato e dell’appendice, che ne fanno parte integrante e sostanziale, aggiorna l’A.I.A. rilasciata con provvedimento n. 2399 del 07/09/2022 e s.m.i.;
9. l’allegato e l’appendice, parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione, sono:
 - Allegato B – Rev.02 Sezione valutazione integrata ambientale – Inquadramento e descrizione dell’impianto
 - Appendice 1 – Rev.02 Elenco rifiuti autorizzati
10. la validità della presente autorizzazione rimane invariata rispetto a quanto indicato nel Provvedimento Dirigenziale n. 2399 del 07/09/2022 (di durata pari a 12 anni in quanto l’azienda è dotata di un sistema di gestione ambientale ISO 14001);
11. la validità del presente provvedimento è subordinata e vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli allegati sopra elencati;

12. la validità del presente provvedimento è altresì subordinato alle seguenti condizioni:
- il Gestore dell'impianto IPPC sarà tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni modifica progettata dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs 152/2006; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiornerà l'AIA ovvero se riterrà le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) dello stesso decreto lo comunicherà entro 60 giorni al gestore, il quale, sarà tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il gestore potrà procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
 - nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne daranno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Savona, anche nelle forme dell'autocertificazione;
 - il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere soggetto a riesame qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, il gestore sarà tenuto a presentare istanza di riesame, pena la decadenza dell'AIA, nel caso di cui al comma 3 lettera b) del medesimo articolo; fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continuerà l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
13. il mancato rispetto delle sopracitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al presente provvedimento comporterà l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordices dello stesso decreto;
14. il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Ing. Daniele Lisena;
15. il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
16. il presente Atto non esime il gestore dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente Provvedimento;
17. contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

Il Dirigente
Danilo Burastero